

STATUTO

IL SORRISO Societa' Cooperativa Impresa Sociale

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MASSA MS PIAZZA DELLA
LIBERAZIONE 3

Numero REA: MS - 139268

Codice fiscale: 01416010450

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-05-2020 - Statuto completo	2
--	---



Alessandra Bianchi
Notaio

chiuderà pertanto il 31 dicembre 2020.

ART. 8 - L'organizzazione ed il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate.

"STATUTO

"IL SORRISO Società Cooperativa Impresa Sociale"

Titolo I

Identità

Art. 1 (Costituzione-Denominazione-Norme applicabili)

Per il conseguimento degli scopi e delle finalità di cui alla lett. a), co. 1, art. 1 della L. n. 381/1991 e s.m.i., al co. 1, art. 1 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i. e all'art. 1 della L.R.T. n. 58/2018, è costituita la società cooperativa denominata: "IL SORRISO Società Cooperativa Impresa Sociale", da ora in avanti indicata con il termine 'cooperativa'.

Ai sensi e per gli effetti del co. 2, art. 2519 del Codice civile, alla Cooperativa si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Sede-Unità locali-Durata)

La Cooperativa ha sede nel Comune di Massa all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere ovunque, su delibera dell'Organo amministrativo, unità locali operative (quali, ad esempio, filiali, succursali, depositi, uffici periferici, agenzie e rappresentanze) ovvero trasferire la propria sede nell'ambito del Comune sopra indicato.

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II

Scopo-Oggetto

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si pone finalità solidaristiche per il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui alle lett. a), b), c), d), l) e p), co. 1, art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i..

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata

secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della L. n. 142/2001 e s.m.i., il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto sociale un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione non occasionale, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti sociali e di lavoro, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla L. n. 142/2001 e s.m.i. nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi socio-sanitari ed educativi richiamati al precedente co. 1, art. 3:

- assistenza socio-sanitaria (in particolare, riabilitativa e infermieristica) e socio-assistenziale, domiciliare, residenziale, semi-residenziale e ospedaliera, a favore di persone anziane autosufficienti e non, disabili, minori ed altre persone in situazione di disagio (fisico, psichico, economico, sociale, ...) e ai loro familiari;
- gestione di comunità alloggio e di strutture e centri di accoglienza, residenziali e diurni, anche con la possibilità di somministrazione di cibi e bevande;
- attività di prevenzione, educazione, sostegno, riabilitazione, tele-medicina, pet therapy e di inserimento nell'ambiente familiare, scolastico, lavorativo e sociale in genere, a favore di anziani, disabili, giovani ed altre persone in situazione di disagio;
- accompagnamento sociale (spese, visite mediche,



Alessandra Bianchi
Notaio

disbrigo pratiche, ecc.);

- attività di informazione e di orientamento per le famiglie;
- attività di formazione e di animazione ludico-ricreativa, di sostegno educativo, relazionale-psicologico e di sostegno per ogni malattia senile di ordine e grado con conseguente terapia;
- organizzazione di percorsi professionali (in particolare, per badanti) e di percorsi cognitivi;
- attività di elaborazione culturale, documentazione, ricerca, informazione e sensibilizzazione sui problemi legati al disagio sociale;
- attività di aggiornamento culturale e professionale rivolta agli stessi soggetti in condizione di marginalità e fragilità, ai loro familiari, ai soci e agli operatori sociali;
- attività di scambio socio-culturale con altre cooperative, enti del terzo settore ed amministrazioni pubbliche.

In attuazione dei principi di sussidiarietà e di cooperazione, la gestione dei servizi di cui sopra potrà essere svolta anche attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento e convenzionamento - poste in essere nel rispetto dei principi della L. n. 241/1990 nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona - con le amministrazioni pubbliche di cui al co. 2, art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, assumere commesse per conto terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia di-rettamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La Cooperativa potrà infine effettuare, esclusiva-

mente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.; pertanto, è vietata alla Cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla Legge. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Titolo III

Soci

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale di cui all'art. 4, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3 con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa.

Art. 6 (Soci speciali)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla Legge, l'ammissione di nuovi soci in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nella Cooperativa.

Nel caso di cui alla lett. a), l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci



Alessandra Bianchi
Notaio

speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lett. b), l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:

- 1) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Cooperativa;
- 3) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore all'80% (ottanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art. 18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nella Cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del Codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla Legge e dall'art. 10. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla Legge e dall'art. 11.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci ordinari a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione e capacità professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di Legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'art. 32.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul Libro Soci. L'Organo ammi-



Alessandra Bianchi
Notaio

nistrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, illustrerà le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi e diritti del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- della quota di capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domici-

lio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla Legge. In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla Legge e dal presente Statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività dell'Organo amministrativo.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice civile, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha pari effetti dalla comunicazione del provvedimento



Alessandra Bianchi
Notaio

to di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione del socio)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero che abbia cessato il rapporto di lavoro con la Cooperativa;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti approvati dall'Assemblea o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 32, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, even-

tualmente rivalutate, nella misura e con le modalità previste dal presente statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi del co. 3, art. 2545 quinquies del Codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV

Patrimonio-Esercizio

Art. 15 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 100 (cento) e non superiore ai limiti di Legge;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con



Alessandra Bianchi
Notaio

gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea dei soci e/o prevista per Legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve indivisibili per disposizione di Legge o per Statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione al suddetto Organo con lettera raccomandata o consegna di comunicazione scritta a mani del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dallo stesso sottoscritta per ricevuta. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali previste dal presente Statuto.

Art. 17 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'u.c., art. 2364 del Codice civile, certificate dall'Organo amministrativo nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 18 e, successivamente, sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla Legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. n. 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 18 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto delle seguenti disposizioni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del 30% dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi della lett. a), co. 1 e 2, art. 3, della L. n. 142/2001.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito Regolamento da approvarsi ai sensi dell'u.c., art. 2521 del Codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:



Alessandra Bianchi
Notaio

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO V

Organi

Art. 19 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo o il revisore, se obbligatoria per Legge.

Art. 20 (Funzioni dell'Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
- c) procede all'eventuale nomina dei componenti dell'Organo di controllo o del revisore;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e agli eventuali Sindaci;
- e) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 18;
- h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i) approva il Regolamento interno relativo al socio lavoratore, così come previsto dall'art. 6 L. n. 142/2001 e gli eventuali altri regolamenti interni;
- j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- k) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Art. 21 (Convocazione dell'Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

L'Assemblea dei soci è convocata presso la sede legale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova tale sede, purché in Toscana.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza. In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 17.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre otto giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'eventuale Organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea dei soci si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti i componenti dell'Organo amministrativo e di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi in Assemblea dei soci)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Qualora si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato della



Alessandra Bianchi
Notaio

Cooperativa, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla trasformazione, fusione o scissione della Cooperativa, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto. In questo caso i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla Cooperativa.

Art. 23 (Votazioni in Assemblea dei soci)

Ai sensi dell'art. 2538 del Codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si applica l'art. 6.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente della Cooperativa ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 25 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Organo amministra-

tivo collegiale, denominato Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di componenti (Consiglieri) variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea dei soci che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presi-dente ed il Vicepresidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 26 (Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla Legge o dal presente Statuto.

Spettano quindi, fra l'altro, al Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri:

- a) convocare l'Assemblea dei soci,
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci,
- c) redigere i bilanci e tutto quanto ad essi collegato,
- d) redigere gli eventuali Regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci,
- e) conferire procure sia generali che speciali,
- f) deliberare circa l'adesione, il recesso, l'esclusione o la decadenza dei soci,
- g) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti le attività della Cooperativa,
- h) compiere qualsiasi operazione presso istituti di credito, aprire utilizzare ed estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni, finanziamenti e mutui concedendo tutte le garanzie ipotecarie,
- i) cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere,
- j) concorrere ad aste pubbliche, licitazioni private, gare di appalto e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti,
- k) fissare l'ammontare della quota di ammissione dei soci e dell'eventuale sovrapprezzo,
- l) assumere e licenziare il personale dipendente, stabilendone gli stipendi ed i compiti,



Alessandra Bianchi
Notaio

m) deliberare l'adesione a consorzi, società consortili ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della società e concedere avalli e fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice civile, ad uno o più dei suoi componenti determinandone il contenuto, i limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che Consiglieri ed eventuali Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Art. 28 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile, non ricorrendo

tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di controllo, l'Assemblea dei soci può essere convocata da ogni socio.

Art. 29 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi e i gettoni di presenza dovuti agli Amministratori.

Agli Amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 30 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 31 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo nominato dall'Assemblea dei soci, se obbligatorio per Legge, può essere anche



Alessandra Bianchi
Notaio

monocratico.

Resta in carica, ed è rieleggibile, per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso annuale è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

TITOLO VI

Controversie

Art. 32 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la Legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Massa, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere, in via rituale secondo diritto, entro sessanta giorni dalla nomina.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

TITOLO VII

Scioglimento-Liquidazione

Art. 33 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea dei soci che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 34 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della L. n. 59/1992.

TITOLO VIII

Disposizioni finali

Art. 35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al Regolamento di cui all'art. 6 della L. n. 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 36 (Clausole mutualistiche)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare, ai sensi dell'art. 2514 del Codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 37 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, che scritto da me, è stato da me letto alle comparenti le quali a mia domanda lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono. Il



Alessandra Bianchi
Notaio

presente atto consta di quarantuno pagine fin qui di undici fogli e viene sottoscritto dai comparenti e da me notaio alle ore undici e minuti trenta.

F.TO: TRAGGIAI DINA, LEPORE CARMELA, CRISTINA CASINI NEROZZI, ALESSANDRA BIANCHI NOTAIO L.S..

Certifico, io sottoscritta Alessandra Bianchi, notaio in Massa, che la presente copia, composta di dodici fogli, è conforme all'originale atto, comprensivo del suo allegato lettera A, firmato a norma di legge.

Massa, 21 maggio 2020

Registrato a Massa Carrara in data 21 maggio 2020 al n. 1968.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi del D.P.R. n. 82/2005.

Atto esente da imposta di bollo per espressa previsione di legge